

Attività professionali non regolamentate - Esperto di impianti di allarme, intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

Non-regulated professions - Designer, installer, maintainer of intruder and hold-up alarm systems, access control systems and video surveillance systems - Knowledge, skills, autonomy and responsibility requirements

ORGANO COMPETENTE UNI/CT 034
 Protezione attiva contro gli incendi

CO-AUTORE

Comitato Elettrotecnico Italiano

SOMMARIO La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del progettista, installatore, manutentore di impianti di allarme, intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi, attraverso l'individuazione di compiti e attività e i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

Questo testo NON è una norma UNI, ma è un progetto di norma sottoposto alla fase di inchiesta pubblica, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti. Il processo di elaborazione delle norme UNI prevede che i progetti vengano sottoposti all'inchiesta pubblica per raccogliere i commenti degli operatori: la norma UNI definitiva potrebbe quindi presentare differenze -anche sostanziali- rispetto al documento messo in inchiesta.

Questo documento acquisisce valore dall'inizio dell'inchiesta pubblica, cioè il:
 Questo documento perde qualsiasi valore al termine dell'inchiesta pubblica, cioè il: 28-05-22

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti in inchiesta pubblica.

RELAZIONI NAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

--



PREMESSA La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI
Protezione attiva contro gli incendi e del Comitato Elettrotecnico Italiano

codice progetto: UNI1610032

INTRODUZIONE

0.1

Il contesto

Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale e internazionale, procedendo a una revisione periodica delle norme elaborate;
- assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (*European Qualification Framework –EQF [1]*) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ, [2]), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione dei descrittori (ossia conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i "risultati dell'apprendimento" e non il percorso effettuato, per favorire la portabilità delle competenze fra ambiti formali, informali e non formali;
- assicurare, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, Regioni e Ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei Sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Ordini e Albi professionali, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, Università ed Enti di ricerca, associazioni culturali, ecc.);
- fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione della conformità pertinenti.

Con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Legge 04/2013, [3]), nel caso in cui le norme riguardino le attività professionali non regolamentate previste dall'Art.1 della Legge stessa:

- ai sensi degli Art. 1 comma 4 e Art.6 comma 4, sono indirizzate anche ai consumatori/utenti ai fini della relativa tutela;
- ai sensi dell'Art.6 comma 3, "costituiscono i principi e criteri generali per la disciplina dell'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione".

Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.

0.2

Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

Alla luce di quanto sopra delineato, nello sviluppo della presente norma - così come di tutte le altre norme afferenti all'ambito delle attività professionali non regolamentate - sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui allo EQF.

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate sono, in massima parte, ripresi dallo EQF e dal QNQ e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 4);
- i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità (punto 5) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita inoltre una indicazione del/i livello/i di autonomia e responsabilità associabile/i alla specifica attività

professionale adottando a riferimento la classificazione del QNQ (Allegato II, “Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche”);

- in Appendice A (normativa) sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione delle conformità applicabili. Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell’articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (ossia, serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- in Appendice B (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell’integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni *stakeholder* pertinente;
- in Appendice C (informativa) sono contenuti i riferimenti normativi relativi agli aspetti tecnici e i riferimenti legislativi applicabili al presente documento.
- in Bibliografia sono elencati i riferimenti legislativi applicabili ai livelli nazionale ed europeo, così come altri documenti utili alla corretta comprensione e applicazione del presente documento.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14:2010.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale degli esperti di impianti di allarme, intrusione e rapina, di videosorveglianza e di controllo accessi, ossia l'esperto di impianti e l'esperto nell'installazione e manutenzione degli impianti.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

NOTA 1 - La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione di conformità di terza parte. Tale certificazione, ai fini della validità rispetto la Legge 04/2013, viene condotta sotto accreditamento per specifica norma, come riportato anche nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (DLgs. 13/2013, [4]).

NOTA 2 – Ai fini della presente norma, se non diversamente specificato, è usato il termine "impianti" per indicare in modo sintetico gli impianti di allarme, intrusione e rapina, di videosorveglianza, e di controllo accessi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone

CEN Guide 14:2010 Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 abilità: Capacità di applicare conoscenze (punto 3.6) e di usare il know how per portare a termine compiti e risolvere problemi

NOTA - Nel contesto dello EQF e del QNQ le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).

3.2 apprendimento formale: Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

NOTA - La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera b), ed è coerente con [5].

3.3 apprendimento informale: Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

NOTA - La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera d), ed è coerente con [5].

- 3.4 apprendimento non formale:** Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'apprendimento formale (3.2), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
NOTA - La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera c), ed è coerente con [5].
- 3.5 autonomia e responsabilità:** Capacità della persona di applicare **conoscenze** (punto 3.7) e **abilità** (punto 3.1) in modo autonomo e responsabile.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione h), modificata - il termine "discente" è stato sostituito dal termine "persona"]
- 3.6 competenza:** Comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di **conoscenze** (punto 3.7), **abilità** (punto 3.1) e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione i), modificata - È stata aggiunta l'espressione "un insieme strutturato di"]
- 3.7 conoscenza:** Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
NOTA 1 - Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio.
NOTA 2 – Nel contesto dello EQF e del QNQ le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione f)]
- 3.8 risultato dell'apprendimento:** Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento.
NOTA 1 I risultati sono descritti in termini di conoscenze (3.7), abilità (3.1) e autonomia e responsabilità (3.5).
NOTA 2 I risultati dell'apprendimento possono derivare da contesti di apprendimenti formali, non formali o informali.
[FONTE: EQF, Allegato I, definizione e), modificata - il termine "discente" è stato sostituito dal termine "persona"]
- 3.9 valutazione della conformità:** Dimostrazione che requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo, sono soddisfatti.
[FONTE: UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, 2.1, modifica - Le note sono state eliminate]
- 3.10 Esperto tecnico di impianti:** Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio, progettazione, verifica, controllo e validazione del progetto e pianificazione complessiva dell'installazione.
- 3.11 Esperto nell'installazione e manutenzione degli impianti:** Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'impianto e la relativa pianificazione in cantiere.

4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

4.1 Generalità

La presente norma prende in considerazione due figure professionali generali, che sono declinate in base alla loro specializzazione secondo la tipologia di impianto (vedere anche Figura 1).

Le figure professionali generali sono:

- esperto tecnico di impianti;
- esperto nell'installazione e manutenzione degli impianti.

La norma prevede che si possa ricoprire uno o più profili specialistici per ogni figura professionale generale.

Al momento della pubblicazione della presente norma, il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie all'attività professionale dell'esperto tecnico di impianti e dell'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti non sono subordinate a uno specifico percorso formativo. Il professionista è comunque tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.

Figura 1 Sintesi delle figure professionali trattate dalla presente norma



4.2 Esperto tecnico di impianti

L'esperto tecnico di impianti prevede i seguenti profili specialistici:

- esperto tecnico di impianti di allarme, intrusione e rapina;
- esperto tecnico di impianti di videosorveglianza;
- esperto tecnico di impianti di controllo accessi.

Ogni figura professionale deve ricoprire almeno un profilo specialistico.

La presente figura professionale deve possedere le conoscenze, le esperienze e le capacità necessarie per svolgere i compiti relativi al profilo specialistico.¹

¹ Al momento di pubblicazione della norma si applicano le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, che specifica all'art.3 i requisiti per le imprese abilitate e all'art. 4 i requisiti tecnico-professionali. L'art. 5 prevede che deve essere redatto un progetto per l'installazione, la trasformazione e

Di seguito sono elencati i compiti associati alla figura professionale di esperto tecnico impianti, applicabili per ogni profilo specialistico:

- gestione del progetto e/o della installazione e della relativa pianificazione complessiva di tutte le attività: dalla fase di valutazione dei rischi, alla progettazione, installazione, verifiche e collaudi finali;
- attività di analisi e valutazione dei rischi di origine criminosa;
- progettazione, gestione e pianificazione complessiva dell'impianto;
- applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica afferente agli impianti di allarme intrusione e rapina, non trascurando gli aspetti di responsabilità civile e penale;
- validazione del progetto e delle attività correlate: installazione, verifiche funzionali e collaudi.

4.3

Esperto nell'installazione e manutenzione di impianti

L'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti prevede i seguenti profili specialistici:

- esperto nell'installazione e manutenzione di impianti di allarme, intrusione e rapina;
- esperto nell'installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza;
- esperto nell'installazione e manutenzione di impianti di controllo accessi.

Ogni figura professionale deve ricoprire almeno un profilo specialistico.

L'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti possiede le adeguate conoscenze, capacità ed esperienze necessarie a svolgere le proprie attività in relazione alla tipologia di impianto.

Di seguito sono elencati i compiti associati alla figura professionale di esperto nell'installazione e manutenzione di impianti:

- pianificazione in cantiere dell'installazione dell'impianto;
- installazione dell'impianto e gestione dell'installazione;
- analisi della congruità dei materiali da installare rispetto al contratto e al progetto;
- verifica funzionale e di efficienza dell'impianto e di messa in servizio;
- elaborazione di piani e programmi di manutenzione, definendo e organizzando le risorse umane e tecniche necessarie;
- eseguire le attività secondo i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le procedure/istruzioni definite (a regola d'arte) Ottimizzazione della conduzione e manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti;
- intervenire tempestivamente in caso di guasto o anomalia, assicurando l'efficacia della riparazione.

5. CONOSCENZE, ABILITÀ, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

5.1 Generalità

In base ai compiti previsto al punto 4, si individuano i requisiti dell'esperto tecnico di impianti e dell'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti in termini di

l'ampliamento degli impianti di cui all'art.1 e che il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste nei casi previsti dall'art.5 comma 2.

conoscenza e abilità e di autonomia e responsabilità in relazione alla tipologia di impianto e al profilo specialistico.

5.2 Conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità dell'esperto tecnico di impianti

Per soddisfare i requisiti richiesti all'attività professionale dell'esperto tecnico di impianti e assolvere ai compiti previsti al punto 4.2, l'esperto tecnico di impianti di allarme, intrusione e rapina e l'esperto tecnico di impianti di videosorveglianza devono possedere le conoscenze, le abilità e il livello di responsabilità e autonomia elencate nel prospetto 1. L'esperto tecnico di impianti di controllo accesso deve possedere le conoscenze, le abilità e il livello di responsabilità e autonomia elencate nel prospetto 1, integrate da quelle del prospetto 2.

Prospetto 1 Compiti, conoscenze e abilità dell'esperto tecnico di impianti di allarme, intrusione e rapina, e l'esperto tecnico di impianti di videosorveglianza

Compiti	Conoscenze	Abilità
Gestione del progetto e/o della installazione e della relativa pianificazione complessiva di tutte le attività: dalla fase di valutazione dei rischi, alla progettazione, installazione, verifiche e collaudi finali	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza dei concetti e degli elementi fondamentali per poter effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi di origine criminosa. - Conoscenza della struttura e delle caratteristiche tecniche degli impianti per lo specifico ambito impiantistico. - Conoscenza della progettazione e dimensionamento degli impianti per lo specifico ambito impiantistico e delle rispettive norme di riferimento. - Conoscenza della pianificazione dell'installazione in conformità ai criteri organizzativi dell'azienda installatrice. - Conoscenza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper esprimere chiaramente concetti, idee e fatti sia verbalmente, sia per iscritto riguardo a tutte le attività pianificate di cui egli è responsabile. - Saper applicare nella pratica i principi della gestione della progettazione, dell'installazione e della relativa pianificazione complessiva. - Saper risolvere le problematiche connesse con le esigenze di sicurezza del sito da proteggere. - Saper gestire e risolvere le situazioni tecnicamente complesse. - Saper guidare i tecnici di installazione nel loro lavoro, fornendogli anche pareri e suggerimenti tecnici finalizzati alla corretta installazione a regola d'arte. - Saper pianificare ed effettuare monitoraggi e misure dei risultati ottenuti, unitamente alla verifica periodica degli strumenti (controlli, taratura, ecc.).
Attività di analisi e valutazione dei rischi di origine criminosa	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle nozioni e dei concetti di base dell'analisi dei rischi e delle norme di riferimento (per esempio la UNI ISO 31000). - Conoscenza di base delle principali tecniche di elusione e dei limiti prestazionali degli impianti e loro componenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper operare in autonomia nella effettuazione delle analisi e valutazione dei rischi; - Saper redigere rapporti di ispezione, di analisi e valutazione dei rischi. - Redigere procedure di sicurezza finalizzati anche al miglior utilizzo degli impianti del settore specifico. - Saper rilevare le situazioni critiche durante il sopralluogo presso l'insediamento da proteggere. - Saper costruire e utilizzare specifiche check-list. - Saper utilizzare gli strumenti informatici quali ad esempio gli applicativi di analisi maggiormente in uso nel mercato. - Saper applicare soluzioni tecnico-impiantistiche atte a risolvere le criticità rilevate in fase di analisi del rischio;
Progettazione, gestione e pianificazione complessiva dell'impianto.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza della normativa tecnica di riferimento per la progettazione degli impianti per lo specifico ambito impiantistico. - Conoscenza delle norme tecniche afferenti alle caratteristiche di funzionamento e di qualità degli apparati che compongono tali impianti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper progettare e realizzare impianti complessi per lo specifico ambito impiantistico, anche integrati con altre tipologie di impianti di sicurezza. - Saper programmare e coordinare lavori interni ed esterni all'azienda, gestendo gli stati di avanzamento lavori, i materiali e la relativa documentazione fino all'ultimazione dei lavori a regola d'arte.

	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza degli elementi base e dei concetti fondamentali dell'elettrotecnica e dell'elettronica applicabile al settore specifico. - Conoscenza dei fondamentali elementi di informatica e degli applicativi software di progettazione. - Conoscenza delle reti di connessione e di telecomunicazione. - Conoscenza specifica delle caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la realizzazione dell'impianto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper applicare la norma tecnica di riferimento del settore specifico. - Saper calcolare il livello di prestazione dell'impianto utilizzando uno o più metodologie tra quelle previste dalla norma tecnica di riferimento e tenendo conto delle esigenze di sicurezza dell'insediamento da proteggere. - Saper dare indicazioni operative concrete per la realizzazione della sala di tele-video-sorveglianza, in conformità alle normative vigenti. - Saper selezionare le caratteristiche di sicurezza che devono possedere i componenti dell'impianto per lo specifico ambito impiantistico in funzione delle esigenze di sicurezza del sito da proteggere. - Possedere adeguata conoscenza del mercato dei servizi per gli impianti nello specifico ambito impiantistico, dei prezzi delle apparecchiature e dei componenti impiantistici nell'ottica del miglior rapporto qualità/prezzo. - Saper realizzare opere e impianti, messa in esercizio e collaudo finale.
<p>Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica afferente agli impianti di allarme intrusione e rapina, non trascurando gli aspetti di responsabilità civile e penale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza di base nella legislazione sulla responsabilità civile e penale per il ruolo rivestito (CC, CP). - Conoscenza dei riferimenti legislativi vigenti in materia di progettazione e installazione degli impianti per lo specifico ambito impiantistico. - Conoscenza dettagliata delle norme tecniche di riferimento per gli impianti nello specifico ambito impiantistico. - Conoscenza e applicazione del calcolo di dimensionamento dell'impianto in uno dei quattro livelli di prestazione previsti per le diverse tipologie di insediamento da proteggere. - Conoscenza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro²⁾. - Conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali³⁾. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper interpretare ed osservare le prescrizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti tecnici per il settore specifico di operatività. - Saper interpretare ed applicare le norme tecniche di riferimento nella fase di progettazione dell'impianto e di selezione degli apparati da installare, in funzione del livello di prestazione prescelto. - Saper verificare le condizioni di sicurezza dei propri tecnici di installazione e manutenzione nei cantieri in cui essi operano. - Saper applicare le necessarie misure di prevenzione e protezione per evitare infortuni ai propri tecnici. - Saper verificare e fare applicare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, saper mantenere sempre la segretezza e la riservatezza dei dati e delle informazioni afferenti gli impianti di cui egli venga a conoscenza.
<p>Validazione del progetto e delle attività correlate: installazione, verifiche funzionali e collaudi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza degli elementi di verifica e controllo del progetto nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, tenuto conto delle criticità emerse dall'analisi e valutazione dei rischi e non trascurando le specifiche esigenze di protezione dell'insediamento da proteggere. - Conoscenza delle modalità di verifica e collaudo degli impianti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sapere effettuare verifiche e controlli sulla progettazione sia a livello di fattibilità sia di progetto as built sui progetti propri e su quelli redatti anche da terze parti, in conformità alle norme tecniche di riferimento, alla legislazione vigente in materia e tenendo conto del livello di rischio dell'insediamento esaminato.

Il prospetto 2 fornisce requisiti aggiuntivi al prospetto 1 applicabili solo per l'esperto tecnico di impianti di controllo accessi.

2) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

3) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Regolamento Europeo 2016/679/UE del 27/04/2016 e s.m.i. "Protezione dei dati personali" e il Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Prospetto 2 Compiti, conoscenze e abilità dell'esperto tecnico di impianti di controllo accessi

Compiti	Conoscenze	Abilità
Gestione del progetto e/o della installazione e della relativa pianificazione complessiva di tutte le attività: dalla fase di valutazione dei rischi, alla progettazione, installazione, verifiche e collaudi finali	- Conoscenza del grado di sicurezza dei seguenti cluster facenti parte integrante del sistema di controllo accessi: attuatori/motoriduttori del punto di accesso; sistemi di chiusura e riferma del controllo di accesso, nei suoi componenti meccanici, mecatronici, elettronici ed elettromeccanici con particolare riguardo alle uscite di emergenza; tecnologie di interfaccia con l'utente.	
Progettazione, gestione e pianificazione complessiva dell'impianto.	- Conoscenza specifica delle caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la realizzazione dell'impianto, compresi gli elementi di chiusura e riferma del punto di accesso, con particolare riguardo alle uscite di emergenza, e le tecnologie di interfaccia con l'utente.	

Alla luce di quanto specificato nei prospetti 1 e 2, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste all'esperto tecnico di impianti, per tutti i profili specialistici, sia associabile al livello 3 di cui alla classificazione QNQ/EQF⁴⁾.

5.3 Conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità dell'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti

Per soddisfare i requisiti richiesti all'attività professionale dell'esperto di impianti e assolvere ai compiti previsti al punto 4.3, l'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti, per tutti i profili specialistici, deve possedere le conoscenze, le abilità e il livello di responsabilità e autonomia elencate nel prospetto 3.

Prospetto 3 Compiti, conoscenze e abilità dell'esperto nell'installazione e manutenzione di impianti

Compiti	Conoscenze	Abilità
Gestione del progetto e/o della installazione e della relativa pianificazione complessiva di tutte le attività: dalla fase di valutazione dei rischi, alla progettazione, installazione, verifiche e collaudi finali	- Conoscenza del grado di sicurezza dei seguenti cluster facenti parte integrante del sistema di controllo accessi: attuatori/motoriduttori del punto di accesso; sistemi di chiusura e riferma del controllo di accesso, nei suoi componenti meccanici, mecatronici, elettronici ed elettromeccanici con particolare riguardo alle uscite di emergenza; tecnologie di interfaccia con l'utente.	
Pianificazione in cantiere dell'installazione dell'impianto	- Conoscenza dei concetti e degli elementi fondamentali per poter effettuare la pianificazione e l'esecuzione degli impianti. - Conoscenza minima di base della legislazione vigente in materia responsabilità personali attinenti alle attività di sua competenza (CC, CP). - Conoscenza di base della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ⁵⁾ .	- Saper operare in autonomia nella pianificazione in cantiere. - Saper applicare nella pratica i principi della gestione, della pianificazione in cantiere e della installazione. - Saper elaborare piani e programmi di attività legati al cantiere e all'attuazione degli stessi. - Saper operare nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. - Saper verificare che le condizioni di sicurezza nei luoghi di installazione e/o di manutenzione degli impianti siano

4) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Decreto Interministeriale MLPS-MIUR del 8 gennaio 2018 / Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II.

5) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza di base della normativa sulla protezione dei dati personali⁶⁾. 	<p>adeguate e che non vi siano pericoli di infortunio incombenti per sé stesso e per i suoi collaboratori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saper applicare in cantiere le norme elementari di base sulla protezione dei dati personali riguardanti l'impianto e i relativi committenti, verificando che tutti i dati inerenti l'impianto (planimetrie, relazioni di progetto, manuali d'uso e applicativi software, codici ecc.) non rimangano incustoditi in cantiere in assenza sua o dei suoi collaboratori. - Saper mantenere la segretezza e la riservatezza di tutti i dati e le informazioni afferenti l'impianto e di cui venga a conoscenza.
<p>Installazione dell'impianto e gestione dell'installazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza della struttura e delle caratteristiche tecniche degli impianti per lo specifico ambito impiantistico e dei loro componenti. - Conoscenza degli elementi di base e dei concetti fondamentali dell'elettrotecnica e dell'elettronica applicabile al settore specifico. - Conoscenza dei fondamentali elementi di informatica e degli applicativi software di installazione e manutenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper applicare le normative di legge e tecniche di riferimento afferenti alla fase di esecuzione degli impianti nello specifico ambito impiantistico. - Saper verificare eventuali incongruità tecniche tra il progetto e le caratteristiche dei luoghi da proteggere. - Saper coordinare gli altri tecnici di installazione nel loro lavoro, fornendogli anche pareri e suggerimenti tecnici finalizzati alla corretta installazione a regola d'arte. - Saper posizionare e fissare correttamente le apparecchiature secondo le indicazioni di progetto e dei rispettivi produttori. - Saper leggere ed applicare correttamente il programma dei lavori (GANNT) rispettando i tempi stabiliti. - Saper utilizzare le attrezzature e la strumentazione fornite dai rispettivi costruttori delle apparecchiature per la taratura, configurazione e messa a punto finale delle stesse. - Saper leggere e applicare le indicazioni contenute nei manuali d'uso delle apparecchiature.
<p>Analisi della congruità dei materiali da installare rispetto al contratto e al progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle apparecchiature facenti parte degli impianti nello specifico ambito impiantistico nonché dei principi fisici di funzionamento delle stesse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper interpretare al meglio le istruzioni di installazione, i manuali d'uso, le strumentazioni sia hardware che software nell'installazione, collaudo, manutenzione e ricerca guasti dell'impianto e suoi componenti.
<p>Verifica funzionale e di efficienza dell'impianto e di messa in servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle metodologie di verifica funzionale e di efficienza degli impianti e della loro messa in funzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper organizzare ed attuare la messa in servizio e le verifiche funzionali dell'impianto (controlli, tarature, ecc.). - Condurre le verifiche funzionali e di efficienza dell'impianto, di messa in servizio e redigere i relativi verbali secondo le disposizioni di legge e in conformità alle norme tecniche di riferimento.
<p>Elaborazione di piani e programmi di manutenzione, definendo e organizzando le risorse umane e tecniche necessarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza di metodi e tecniche di organizzazione, pianificazione e gestione dei piani di manutenzione. - Conoscenza della documentazione tecnica e manuali d'uso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper individuare i parametri di funzionamento e utilizzo dell'impianto o dell'apparecchiatura. - Saper pianificare le attività di manutenzione, individuare le risorse

6) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Regolamento Europeo 2016/679/UE del 27/04/2016 e s.m.i. "Protezione dei dati personali" e il Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza degli standard e delle metodologie operativa di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> necessarie e controllare l'organizzazione delle attività e la reportistica. - Saper fornire le informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
<p>Eseguire le attività secondo i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le procedure/istruzioni definite (a regola d'arte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza della legislazione e di eventuali procedure/istruzioni al fine di assicurare la salute e sicurezza del lavoratore nell'esecuzione dei lavori e la tutela dell'ambiente. - Conoscenza delle metodologie di esecuzione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria. - Conoscenza della documentazione tecnica, della strumentazione e dei manuali d'uso delle apparecchiature e degli impianti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper individuare azioni di miglioramento ed ottimizzazione per migliorare l'affidabilità e manutenibilità dei beni. - Saper redigere rapporti di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, nel rispetto delle normative tecniche di riferimento. - Eseguire le attività di manutenzione in conformità a metodologie e standard di lavoro previste.
<p>Intervenire tempestivamente in caso di guasto o anomalia, assicurando l'efficacia della riparazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle metodologie per il monitoraggio e la ricerca del guasto. - Conoscenza della documentazione tecnica e manuali di manutenzione. - Conoscenza degli strumenti e metodologie per la valutazione del rischio di guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saper interpretare i primi segnali di guasto ed applicare le tecniche di diagnostica del guasto o malfunzionamento delle apparecchiature o degli impianti. - Saper individuare e applicare le appropriate azioni di riparazione. - Eseguire le attività di riparazione in conformità a metodologie e standard di lavoro previste.

Alla luce di quanto specificato nel prospetto 3, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste all'esperto di impianti, per tutti i profili specialistici, sia associabile al livello 3 di cui alla classificazione QNQ/EQF⁷⁾.

7) Al momento di pubblicazione della norma è in vigore il Decreto Interministeriale MLPS-MIUR del 8 gennaio 2018 / Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II.

APPENDICE A ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (informativa)

A.1 Generalità

La presente appendice specifica le linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte (anche detto "esame di certificazione"), in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di cui mira ad assicurare una sempre maggiore uniformità e trasparenza.

NOTA - Si ricorda che il processo di certificazione di terza parte non è da confondersi: a) con la "certificazione delle competenze" di cui al DLgs 13/2013, processo appannaggio esclusivo degli "Enti titolati"; b) con il processo di "attestazione" previsto dalla Legge 04/2013.

A.2 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità

In coerenza con quanto specificato al punto A.1 sono riportati, in funzione dell'attività professionale oggetto della norma, i seguenti elementi:

Prospetto A.1 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità per esperto tecnico di impianti

Requisiti relativi all'apprendimento formale (se applicabili/previsti):	Titolo di scuola media inferiore ^a
Requisiti relativi all'apprendimento non formale (se applicabili/previsti)	Nessun requisito. In possesso di un diploma di scuola media inferiore, la frequenza ad un corso di formazione teorico/pratico specifico della durata minima di 32 ore su tematiche afferenti al punto 5 permette di ridurre il requisito di apprendimento informale del 50%.
Requisiti relativi all'apprendimento informale (se applicabili/previsti):	Almeno 2 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni precedenti alla data della presentazione della domanda nei compiti e attività specifiche di cui al punto 4) se in possesso almeno di diploma di scuola media superiore con specializzazione relativa al campo di applicazione della presente norma ^a . Almeno 4 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 7 anni precedenti alla data della presentazione della domanda nei compiti e attività specifiche di cui al punto 4) se in possesso di diploma di scuola media inferiore ^a .

a) Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

NOTA - Il Responsabile Tecnico (obbligatoriamente presente all'interno delle Organizzazioni abilitate dalle CC.I.AA., incaricato con atto formale, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 37/2008 ed in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 medesimo decreto) è una figura gerarchica a cui è delegata dall'Organizzazione anche la responsabilità tecnico-organizzativa, civile e penale. Il ruolo del Responsabile tecnico non è necessariamente la figura professionale coincidente con il ruolo di Esperto Tecnico, tuttavia tale ruolo deve essere preferibilmente affidato ad una figura professionale interna all'Organizzazione che sia in possesso dei medesimi requisiti dell'Esperto Tecnico.

Prospetto A.2 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità per esperto nell'installazione e manutenzione di impianti

Requisiti relativi all'apprendimento formale (se applicabili/previsti):	Nessun requisito.
Requisiti relativi all'apprendimento non formale (se applicabili/previsti)	<p>Nessun requisito.</p> <p>In possesso di un diploma di scuola media inferiore o in mancanza di alcun titolo di studio, la frequenza ad un corso di formazione teorico/pratico specifico della durata minima di 32 ore su tematiche afferenti al punto 5 permette di ridurre il requisito di apprendimento informale del 50%.</p>
Requisiti relativi all'apprendimento informale (se applicabili/previsti):	<p>Almeno 1 anno di esperienza lavorativa negli ultimi 4 anni precedenti alla data della presentazione della domanda nei compiti e attività specifiche di cui al punto 4 se in possesso almeno di diploma di scuola media superiore con specializzazione relativa al campo di applicazione della presente norma^a.</p> <p>Almeno 3 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 6 anni precedenti alla data della presentazione della domanda nei compiti e attività specifiche di cui al punto 4 se in possesso di diploma di scuola media inferiore^a.</p> <p>Almeno 5 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 8 anni precedenti alla data della presentazione della domanda nei compiti e attività specifiche di cui al punto 4 se non in possesso di titolo di studio.</p>
<p>a) Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>	

A.3 Metodi di valutazione applicabili

Di seguito i metodi di valutazione applicabili:

- 1) **analisi del "curriculum vitae"** integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato (vedere punto A.2);
- 2) **esame scritto per la valutazione delle conoscenze.** Tale prova di esame può consistere in:

una prova con domande a risposta chiusa della durata massima di 1 ora; per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali 1 sola è corretta. In base al numero di profili specialistici (in base alla tipologia di impianto) e di figure professionali generali oggetto della valutazione, verranno sottoposte al candidato il seguente numero di domande:

N. Profilo specialistico	1 Figura professionale generale	2 Figure professionali generali
1 profilo	20	25
2 profili	30	35
3 profili	35	40

Esempio 1 – Nel caso di valutazione di un esperto tecnico di impianti di videosorveglianza, il numero di domande da porre al candidato sono 20 (1 profilo specialistico, 1 figura professionale generale).

Esempio 2 – Nel caso di valutazione di un esperto tecnico di impianti di videosorveglianza e di controllo accessi per un unico candidato, il numero di domande da porre al candidato sono 30 (2 profili specialistici, 1 figura professionale generale).

Esempio 3 – Nel caso di valutazione di un esperto tecnico di impianti di videosorveglianza e di un esperto di installazione e manutenzione di videosorveglianza per un unico candidato, il numero di domande da porre al candidato sono 25 (1 profilo specialistico, 2 figure professionali generali).

Esempio 4 – Nel caso di valutazione di un esperto tecnico di impianti di videosorveglianza e di controllo accessi e di un esperto di installazione e manutenzione di videosorveglianza per un unico candidato, il numero di domande da porre al candidato sono 35 (2 profili specialistici, 2 figure professionali generali).

La prova si considera superata al raggiungimento di una soglia minima del 60%.

prova scritta su “casi di studio” o a domanda aperta della durata massima di 1 ora: al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica profilo professionale composta da più quesiti che comprendano tematiche su tutti i profili richiesti. La prova si considera superata al raggiungimento di una soglia minima del 60% con eventuale approfondimento durante l’esame orale.

- 3) **esame orale** della durata minima di 15 minuti: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite. L’esame si ritiene superato se in tutte le prove è stata raggiunta la soglia minima del 60%. Nel caso una delle prove non sia stata superata la/le prove superate rimangono valide 1 anno trascorso il quale è obbligatorio ripetere l’esame per intero.

A.4 Elementi per il mantenimento

Di seguito gli elementi per il mantenimento della certificazione applicabili a entrambe le figure professionali, per tutti i profili specialistici, descritte dalla presente norma.

Prospetto A.3

Elementi per il mantenimento (tutti i profili specialistici)

Frequenza mantenimento	La frequenza di mantenimento è annuale.
Modalità di mantenimento	<p>Ai fini del mantenimento delle competenze la specifica figura professionale di cui al punto 4 deve garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’assenza o corretta gestione di reclami; - lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale nell’ambito dei compiti indicati al punto 4; - la continuità operativa nell’ambito delle attività specifiche di cui al punto 4.

A.5 Elementi per il rinnovo

Di seguito gli elementi per il rinnovo della certificazione applicabili a entrambe le figure professionali, per tutti i profili specialistici, descritte dalla presente norma.

Prospetto A.4

Elementi per il rinnovo (tutti i profili specialistici)

Durata della certificazione	La durata della certificazione non deve essere inferiore a 3 anni.
Modalità di rinnovo	<p>Ai fini del mantenimento delle competenze la specifica figura professionale di cui al punto 4 deve garantire:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'assenza o corretta gestione di reclami;- lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale di almeno 12 ore nell'ambito dei compiti indicati al punto 4;- la continuità operativa nell'ambito delle attività specifiche di cui al punto 4. <p>Nel caso in cui l'iter di mantenimento abbia presentato delle carenze oggettive, deve essere sostenuta una valutazione ridotta rispetto alla valutazione prevista al punto A.3.</p>

APPENDICE B ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI (informativa)

B.1 Generalità

La presente appendice fornisce un inquadramento generale per la realizzazione di una **infrastruttura della cultura dell'integrità professionale**, finalizzata alla definizione e gestione dell'integrità professionale del(i) professionista(i) oggetto del presente documento (vedere punto B.2 e [6]).

In coerenza con tale infrastruttura sono forniti:

- la **Carta di Integrità professionale** (vedere punto B.3);
- la **Carta Etica professionale** (vedere punto B.4);
- la **Carta Deontologica professionale** (vedere punto B.5).

B.2 L'infrastruttura della cultura dell'integrità

L'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale integra un sistema “basato sulle regole” (aspetti deontologici) e un sistema “basato sui principi e valori” (aspetti etici) [7] relativamente alla professione, ai rapporti interni tra professionisti e alle relazioni con le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti.


In particolare, l'infrastruttura comprende la definizione dei seguenti elementi:

- a) **La Carta di Integrità professionale:** esplicita il fondamento logico (*rationale*) dell'infrastruttura della cultura dell'integrità e indica i riferimenti culturali, teorici e normativi nonché le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti ascrivibili al professionista.
- b) **La Carta Etica professionale:** indica i Principi ed i Valori identificati quale riferimento (*benchmark*) etico dell'attività professionale e fornisce una chiara linea guida per una gestione realistica ed efficace dei “dilemmi etici” professionali. I Principi indicano il fine ultimo dell'attività professionale e rappresentano la fondazione e il criterio per il pensiero, le decisioni ed i comportamenti e, in quanto tali, sono inviolabili e non negoziabili. I Valori indicano ciò che è encomiabile e significativo per la professione e per questo sono degni di riconoscimento e promozione. I Valori sono organizzati in una gerarchia ordinata secondo criteri di rilevanza e, in quanto tali, possono essere “negoziati”, ossia essere oggetto di compromesso e bilanciamento, al fine di far prevalere il valore gerarchicamente più importante, che comunque soccombe a fronte di un Principio.
- c) **Il Codice Etico:** è uno strumento articolato contenente un insieme di dilemmi etici collegati ai Principi e ai Valori. Tali dilemmi possono insorgere in situazioni professionali di incertezza, nelle quali occorre operare delle scelte, e laddove è importante individuare le motivazioni alla base della decisione. La realizzazione del Codice Etico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti coinvolgendoli nella loro realizzazione.
- d) **La Carta Deontologica professionale:** è uno strumento finalizzato a prevenire comportamenti professionali inappropriati, che riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti da attuare in situazioni definite. Essa stabilisce il livello minimo di condotta professionale accettabile, evidenziando gli obblighi e le responsabilità specifiche che possono essere espressi sia in termini negativi (ciò che non si deve fare) sia in termini affermativi (ciò che è necessario fare), nonché classificati per tipologie di violazioni relativamente a ciascuna parte interessata (*stakeholder*) pertinente.

- e) **Il Codice Deontologico:** dettaglia le regole di condotta indicando situazioni e comportamenti, mediante casi ed esemplificazioni, al fine di sviluppare la capacità di comprensione e interpretazione di situazioni professionali specifiche alle quali dare una risposta inequivoca circa la condotta da tenere. La realizzazione del Codice Deontologico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti, coinvolgendoli nella loro realizzazione.

La Figura B.1 riporta lo schema generale della infrastruttura della cultura dell'integrità professionale.

Figura B.1 - Schema generale dell'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale



B.3 La Carta di Integrità professionale

Il quadro di riferimento etico-valoriale entro il quale delineare gli elementi dell'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale è rappresentato dalle indicazioni pertinenti della Legge 04/2013 (articolo 1, comma 3) e dagli articoli 2 comma 2, e 27- bis del Codice del consumo [8].

Le indicazioni evidenziano la "salvaguardia della dignità umana" quale principio fondante della attività del professionista e, di conseguenza, dei "diritti umani" in quanto originati dalla stessa dignità umana.

Per tali motivi il professionista è tenuto a trarre ispirazione e far sì che l'attività sia conforme ai Principi della Costituzione Italiana [9], della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [10] e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani [11], esprimendo il posizionamento etico universalista basato sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell'Uomo.

B.4 La Carta Etica professionale

I Principi etici professionali definiscono il posizionamento etico universalista, specificato al punto B.3, che si basa sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell'Uomo:

- 1) **Principio del rispetto della dignità umana:** in ogni azione e per ogni intenzione, per ogni obiettivo e in ogni mezzo, ciascun essere umano sia trattato come fine e mai come mezzo.
- 2) **Principio di non malevolenza:** in tutte le attività professionali si eviti di danneggiare in alcun modo le persone.
- 3) **Principio di benevolenza:** le attività professionali siano finalizzate a promuovere il benessere delle persone.
- 4) **Principio di integrità:** si mantengano *standard* di condotta personali adatti a un professionista in tutte le circostanze, le decisioni e i comportamenti.

- 5) **Principio di giustizia:** si tratti gli altri, quali esseri umani, in modo appropriato con equità ed eguaglianza.
- 6) **Principio di utilità:** le decisioni e le attività professionali siano finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per il maggior numero di persone, ma senza violare i diritti e la dignità di ogni persona.
- 7) **Principio del duplice effetto:** nelle decisioni e nello svolgimento dell'attività professionale, siano evitati effetti collaterali negativi prevedibili, che siano comunque sproporzionati rispetto al potenziale beneficio derivante dell'effetto principale.

I Valori professionali rappresentano la modalità valide e funzionali all'espressione corretta dell'attività professionale con la quale vengono perseguiti i Principi e sono definiti ed ordinati secondo una gerarchia di rilevanza:

- a) **Legalità:** agire in conformità con le leggi e le regole esistenti.
- b) **Sostenibilità:** perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
- c) **Giustizia sociale:** agire ed impegnarsi per la realizzazione di una società giusta ed equa.
- d) **Onestà:** agire con sincerità e rispettare le promesse.
- e) **Incorruttibilità:** agire mantenendo l'indipendenza da interessi privati.
- f) **Imparzialità:** agire senza pregiudizi e con indipendenza da specifici interessi di gruppi, evitando qualsiasi forma di discriminazione ed identificando e gestendo eventuali conflitti d'interesse, reali o potenziali.
- g) **Responsabilità e trasparenza:** agire in maniera da poter essere sottoposti a controlli per giustificare e spiegare le azioni alle parti interessate.
- h) **Competenza:** agire con le conoscenze e le abilità necessarie, curando costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, per garantire prestazioni di alto livello qualitativo ed in linea con i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle tecniche e delle metodologie di analisi.
- i) **Servizio:** agire utilmente ed in maniera affidabile, in conformità con le preferenze del cliente con prestazioni di qualità, raggiungendo gli obiettivi desiderati con il minimo delle risorse necessarie.
- j) **Dedizione:** agire con diligenza, entusiasmo e perseveranza.
- k) **Innovazione:** agire con immaginazione e creatività, inventare o introdurre nuovi prodotti, servizi o processi, in grado di generare valore per le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti.

B.5 La Carta Deontologica professionale

La Carta Deontologica professionale riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti che rappresentano obblighi e responsabilità specifici relative al livello minimo di condotta accettabile del professionista.

In termini generali, gli ambiti delle regole possono essere individuati incrociando due dimensioni:

- 1) tipo di relazione (Professionista-Cliente, Professionista-Professionista, Professionista-Pubblico);

2) caratteristiche del servizio professionale (lealtà, servizio, responsabilità, indipendenza, remunerazione, pubblicità).

Il seguente Prospetto B.1 fornisce un quadro generale di riferimento all'interno del quale possono essere sviluppate ulteriori regole specifiche della professione alla quale la Carta Deontologica professionale si riferisce.

NOTA Il Quadro proposto è basato sugli studi trans-professionali di cui ai riferimenti [12] e [13].

Prospetto B.1 - Quadro generale di riferimento per lo sviluppo di una Carta Deontologica professionale

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CARTA DEONTOLOGICA PROFESSIONALE		TIPO DI RELAZIONE		
		PROFESSIONISTA-CLIENTE	PROFESSIONISTA-PROFESSIONISTA	PROFESSIONISTA-PUBBLICO
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE	LEALTÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Doveri di segretezza e riservatezza • Fedeltà al cliente ispirando fiducia e sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di criticare colleghi o altri professionisti • Mantenere buone relazioni con i colleghi • Partecipare solo a competizioni adeguatamente regolamentate 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutelare la dignità della professione e dell'associazione di appartenenza
	SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di creare attività non necessarie • Ricercare collaborazione con colleghi più esperti quando necessario • Agire sulla base di un ruolo fiduciario perseguendo il miglior interesse del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso, si devono evidenziare le proprie eventuali incompetenze • Quando richiesto, si devono assistere i colleghi • Non si deve collaborare, utilizzare o associarsi a professionisti non qualificati 	<ul style="list-style-type: none"> • Si deve fornire assistenza e servizio quando richiesto
	RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Assumere personalmente la responsabilità della prestazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Si deve consultare i precedenti consulenti del cliente o intraprendere attività solo se il consulente 	<ul style="list-style-type: none"> • Non si devono intraprendere lavori in conflitto con i doveri professionali • Si deve effettuare formazione continua

			<p>precedente non è più impegnato</p> <ul style="list-style-type: none"> E' responsabile delle attività del professionista supervisionato 	<p>e aggiornamento professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> Si devono eliminare, mitigare, evidenziare e gestire i conflitti di interesse
	INDIPENDENZA	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito alcun coinvolgimento nelle attività o nei profitti del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito impegnarsi nascostamente in un'altra occupazione che generi opportunità di lavoro o che possa compromettere la posizione professionale Non si deve interferire nel lavoro legittimo di altri professionisti 	<ul style="list-style-type: none"> Si deve mantenere indipendenza e imparzialità di giudizio
	REMUNERAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> La modalità di remunerazione viene effettuata esclusivamente mediante pagamento a prestazione (fee-for-service) 	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito dare o ricevere commissioni, provvigioni o sconti La remunerazione va condivisa solo con partner professionali / impiegati Si dovrebbe fornire un servizio gratuito o aiutare un collega per risolvere i problemi personali di un collega 	<ul style="list-style-type: none"> Si deve essere disposti ad adeguare la tariffa per i clienti bisognosi
	PUBBLICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Non si deve sollecitare o cercare di soppiantare un collega professionista 	<ul style="list-style-type: none"> Non si deve effettuare attività pubblicitaria se con nella forma prescritta 	<ul style="list-style-type: none"> Non si devono utilizzare eventuali posizioni e ruoli associativi per attività pubblicitarie inopportune

APPENDICE C RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI APPLICABILI

(informativa)

C.1 Riferimenti legislativi

Legge 20/05/1970, n. 300 e s.m.i. "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Regolamento Europeo 2016/679/UE del 27/04/2016 e s.m.i. "Protezione dei dati personali"

Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali"

Provvedimento del garante della protezione dei dati personali, in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

C.2 Riferimenti normativi

- Sistemi di allarme

CEI 79-3 Sistemi di allarme Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione

CEI EN 50131-1 (CEI 79-15) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 1: Prescrizioni di sistema

CEI CLC/TS 50131-7 Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione - Parte 7: Guide di applicazione

- Componenti

CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione - Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-2-2 (CEI 79-53) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-2: Rivelatori di intrusione – Rilevatori a infrarosso passivo

CEI EN 50131-2-3 (CEI 79-57) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-3: Prescrizioni per rivelatori a microonde

CEI EN 50131-2-4 (CEI 79-54) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-4: Requisiti per rivelatori combinati a infrarossi passivo e a microonde

CEI EN 50131-2-5 (CEI 79-58):2009 Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-5: Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso passivo e ad ultrasuoni

CEI EN 50131-2-6 (CEI 79-59) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-6: Contatti (magnetici)

CEI EN 50131-2-7-1 (CEI 79-61) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-7-1: Rivelatori di intrusione - Rivelatori rottura di vetro (acustici)

CEI EN 50131-2-7-2 (CEI 79-62) Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-7-2 Rivelatori di intrusione - Rivelatori rottura di vetro (passivi)

CEI EN 50131-2-7-3 (CEI 79-63) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-7-3: Rivelatori di intrusione - Rivelatori rottura di vetro (attivi)

- Apparati di controllo e indicazione

CEI EN 50131-3 (CEI 79-60) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 3 Apparati di controllo e indicazione (Centrali d'allarme)

CEI EN 50398-1 (CEI 79-105) Sistemi di allarme – Sistemi combinati ed integrati

- Dispositivi di segnalazione

CEI EN 50131-4 (CEI 79-66) - Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina
- Parte 4: Dispositivi di segnalazione

- Sistemi senza fili

CEI TS 50131-5-1 - Parte 5-1: Interconnessioni - Requisiti per l'interconnessione cablata per apparecchiature I&HAS situate in locali sorvegliati

CEI EN 50131-5-3 (CEI 79-50) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione - Parte 5-3: Requisiti per il collegamento di apparecchiature che utilizzano tecnologia in radio frequenza

- Alimentatori

CEI EN 50131-6 (CEI 79-27) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina
- Parte 6 Alimentatori

- Sistemi di oscuramento

CEI EN 50131-8 (CEI 79-64) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 8 Generatori e sistemi di generazione di nebbia per applicazioni di sicurezza.

CEI EN 50131-13 (CEI 79-114) Sistemi di allarme – Sistemi di allarme intrusione e rapina
- Parte 13 Dispositivi di oscuramento pirotecnici per applicazioni di sicurezza

- Normativa generale

CEI EN 61082-1 (CEI 3-36) Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica - Parte 1: Regole.

- Sicurezza elettrica e antinfortunistica

CEI 64-8 Per Impianti elettrici utilizzatori

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici

CEI EN 62305 Volume "Serie di Norme CEI Per La Protezione Contro i Fulmini"

CEI IEC 60479-1 CEI 64-18 - Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali - Parte 1: Aspetti generali

CEI EN 50575 (CEI 20-115) - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione all'incendio

UNI CEI EN 16763 (CEI 79-94) - Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Linee guida

NOTA - La norma UNI ISO 31000 deve essere utilizzata in abbinamento alla Norma UNI CEI EN IEC ISO 31010 Risk management -- Risk assessment techniques

- Impianti di videosorveglianza

CEI EN 62676-1-1 (CEI: 79-83) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 1-1: Requisiti di sistema - Generalità

CEI EN 62676-1-2 (CEI: 79-84) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 1-2: Requisiti di sistema - Requisiti di prestazione per la trasmissione video

CEI EN 62676-1-2/EC (CEI: 79-84) EC1 - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 1-2: Requisiti di sistema - Requisiti di prestazione per la trasmissione video

CEI EN 62676-2-1 (CEI: 79-85) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 2-1: Protocolli di trasmissione video - Requisiti generali

CEI EN 62676-2-2 (CEI: 79-86) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 2-2: Protocolli di trasmissione video su IP - Implementazione dell'interoperabilità fondata sui servizi HTTP e REST

CEI EN 62676-2-3:2014 (CEI: 79-87) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 2-3: Protocolli di trasmissione video - Implementazione dell'interoperabilità IP fondata sui servizi WEB

CEI EN 62676-3 (CEI: 79-91) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 3: Interfacce video analogiche e digitali

CEI EN 62676-4 (CEI: 79-89) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 4: Linee guida di applicazione

CEI EN IEC 62676-5 (CEI 79-109) Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 5: Specifiche tecniche e prestazioni relative alla qualità delle immagini delle telecamere

UNI CEI EN 50518 (CEI 79-111) Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme

- Controllo accessi

CEI EN 60839-11-1 (CEI: 79-80) Sistemi di allarme e di sicurezza elettronica - Parte 11-1: Sistemi elettronici di controllo d'accesso - Requisiti per il sistema e i componenti

CEI EN 60839-11-1/EC (CEI 79-80) EC1 - Sistemi di allarme e di sicurezza elettronica - Parte 11-1: Sistemi elettronici di controllo d'accesso - Requisiti per il sistema e i componenti

CEI EN 60839-11-2 (CEI 79-90) Sistemi elettronici di allarme e sicurezza - Parte 11-2: Sistemi elettronici di controllo accessi - Linee guida di applicazione

CEI EN 50133-2-1 (CEI 79-33) Sistemi di allarme - Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in applicazioni di sicurezza - Parte 2-1: Prescrizioni generali per i componenti

- Qualifica personale di manutenzione

UNI EN 15628 - Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione

BIBLIOGRAFIA

- [1] Raccomandazione del Consiglio 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017, "Sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente"
- [2] Decreto 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
- [3] Legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- [4] Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"
- [5] CEDEPOF "Terminology of European education and training policy", 2nd edition, 2014 (<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117>)
- [6] UNI/PdR 21:2016, Sviluppo della cultura dell'integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi
- [7] OECD "Global Forum on Public Governance - Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation", GOV/PGC/GF(2009)1, 23 aprile 2019
- [8] Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (GU Serie Generale n.235 del 08-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162)
- [9] Principi della Costituzione Italiana: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 298 del 27 dicembre 1947 (<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>)
- [10] Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 2007/C 303, 14 dicembre 2007 - 2007/C 303/01, Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali; 2007/C 303/02, Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
- [11] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>)
- [12] "The Qualifying Associations", Millerson, G., Published by Routledge and Kegan Paul (1964)
- [13] "Contents of Codes of Ethics of Professional Business Organizations in the United States", Bruce R. Gaumnitz and John C. Lere, Journal of Business Ethics, Vol. 35, No. 1 (Jan., 2002)

Copyright

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.